

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI ANCHE DI NATURA PRIVATA PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ' CULTURALI, DIDATTICO-EDUCATIVE, ISTITUZIONALI, SPORTIVE, AMBIENTALI, TURISTICHE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, nonché vantaggi economici e beni immobili ad associazioni od organismi pubblici e privati, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241 (1) e del titolo 2° capo 2 (associazionismo e partecipazione), art. 56 dello Statuto (2).

2. I contributi, di qualunque genere, ad enti, associazioni o altri organismi privati, sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dagli Statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario.

ARTICOLO 2 - Finalità

1. La Giunta Comunale, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed altre erogazioni economiche favorisce lo sviluppo, il soddisfacimento e la promozione dei seguenti settori della società civile:

- a. sviluppo economico e turismo;
- b. cultura e spettacolo;
- c. tutela e valorizzazione dei valori ambientali e agricoli;
- d. attività per la tutela dei valori storici e della tradizione;
- e. attività educative.
- f. attività artistiche (pittura, scultura, danza, teatro, musica ecc.);
- g. attività sportive e ricreative del tempo libero;
- h. tutela dei valori della solidarietà, della pace, della libertà e della democrazia e dei diritti dei cittadini;

ARTICOLO 3 - Tipologia degli interventi

1. In conformità all'art. 12 della Legge 241/90 (1), il presente regolamento esplicita negli articoli dal 4° al 8° la tipologia degli interventi oggetto dello stesso.

ARTICOLO 4 - Sovvenzioni o compartecipazioni

1. Con la sovvenzione la Giunta Comunale si fa carico interamente o parzialmente dell'onere derivante da iniziative che, rientranti nelle sue finalità sono realizzate da Enti, Associazioni, Società o Cooperative.

2. In particolare la sovvenzione opera nei casi in cui l'iniziativa effettuata è realizzata in collaborazione con l'Amministrazione Comunale nei termini regolamentati o nell'atto costitutivo degli Enti, Associazioni, Società o Cooperative, o con apposita convenzione.

ARTICOLO 5 - Contributi

1. Con il contributo l'Amministrazione Comunale interviene in maniera occasionale o continuativa e in grande o piccola entità a favore di iniziative per le quali supporta solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - Ausili finanziari

1. Con l'ausilio finanziario la Giunta Comunale comprende ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti forme. In particolare si intendono le erogazioni a favore di Associazioni ritenute benemerite non finalizzate a specifiche iniziative, ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta.

ARTICOLO 7 - Vantaggi economici

1. Con il vantaggio economico l'Amministrazione Comunale attribuisce benefici economici, diverse dalle erogazioni in denaro, riconosciuti a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessioni in uso di cose mobili e di beni immobili.

2. Le esenzioni e riduzioni di oneri non possono riferirsi a carichi tributari.

ARTICOLO 8 - Concessione di patrocinio

1. La Giunta comunale nel caso di riconoscimento del particolare valore delle iniziative organizzate dalle Associazioni e da altri soggetti pubblici e privati concede il patrocinio del Comune che può essere a titolo gratuito o nel caso di iniziative che prevedono un congruo impegno finanziario può essere a titolo oneroso attraverso la concessione di un contributo economico o di altra agevolazione indiretta (es. utilizzo beni del Comune).

TITOLO II CRITERI DI EROGAZIONE

ARTICOLO 9 - Norma di carattere generale

1. E' fatto divieto di concedere erogazioni o riconoscere vantaggi economici sotto qualsiasi forma se non hanno ad oggetto attività ed iniziative espressamente contemplate dalla legge o dal presente regolamento.

2. L'importo complessivo delle erogazioni deve essere contenuto nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. Sono esclusi dalla presente regolamentazione le agevolazioni, riduzioni, ed esenzioni delle tariffe previste per la fruizione di servizi a domanda individuale in quanto disciplinate dai regolamenti di ogni singolo servizio

ARTICOLO 10 - Criteri

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale, i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno, individuando l'ammontare delle risorse finanziarie destinate ai settori medesimi.

2. Per l'attribuzione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento, le iniziative e le attività debbono rispondere ai seguenti criteri:

a. rispondenza ai fini generali del Comune fissati dalla legge e dallo Statuto;

b. rispondenza alla programmazione approvata dal Consiglio Comunale in relazione ai settori di intervento di cui all'art. 2.

I criteri di cui sopra costituiscono requisito indispensabile per la presa in esame dell'istanza.

3. Fermi restando i criteri di cui al comma 2, saranno privilegiati i progetti che terranno in considerazione i seguenti principi guida:

- programmi ad alta qualità di contenuti, ove per qualità si intende valore artistico e comunicativo complesso finalizzato alla crescita socio-culturale della comunità, affermando i valori della contemporaneità a partire dalla rilettura del contesto e delle tradizioni;
- valorizzazione dei siti periferici o marginalizzati, ma di intrinseca qualità o potenzialità, quali i centri storici, la pineta, ecc., al fine di spostare l'interesse collettivo su di essi, cogliendo l'occasione per una loro riqualificazione;
- privilegiare manifestazioni a tema, di carattere pluriennale (es. festival) e di portata extracomunale, con il duplice scopo della promozione turistica dei luoghi e di richiamo di una utenza non solo pendolare;
- Favorire la convergenza di più strumenti comunicativi intorno allo stesso tema, anche da parte di diversi soggetti promotori (es. manifestazioni musicali con rassegna cinematografica e performaces artistiche di vario genere);

Una valutazione delle iniziative o attività sarà effettuata anche in rapporto:

- a.** al perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;
- b.** alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- c.** al tipo di organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
- d.** alla originalità e innovatività del progetto (particolarmente nell'ambito delle attività culturali).
- e.** alla continuità delle attività delle Associazioni e del numero di persone coinvolte nell'attività.

4. L'ammontare delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:

- a.** al sostegno di altri enti pubblici e privati;
- b.** al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
- c.** alla capacità economica del richiedente.

5. Le iniziative e le attività presentate dalle associazioni e dagli organismi di aggregazione sociale, iscritte all'albo comunale da almeno un anno e all'Albo Regionale delle Associazioni da almeno due anni, purché rispondenti ai criteri di cui ai precedenti commi, hanno titolo preferenziale in ordine alla attribuzione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 11 - Soggetti ammessi

1. La concessione delle erogazioni e dei vantaggi economici può essere disposta dalla Giunta Comunale a favore di:

- a.** enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato, legalmente riconosciute, che esercitano la loro attività nel territorio del Comune e che perseguono le finalità di cui all'art. 2;
- b.** associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività nel territorio del Comune e che perseguono le finalità di cui all'art. 2.
- c.** Studiosi e ricercatori che pubblichino libri e tesi sulla storia e le tradizioni locali

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di erogazioni e vantaggi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati operanti a livello sovracomunale, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per il Comune.

3. La concessione di interventi economici può essere altresì disposta in favore di enti, associazioni e comitati per interventi di solidarietà nazionale e internazionale, a favore di popolazioni e paesi e per sostenere specifiche iniziative di aiuto a favore di popolazioni colpite da eventi straordinari o

calamità naturali.

TITOLO III MODALITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI DI NATURA ECONOMICA

ARTICOLO 12 - Termini della domanda

1. Il termine per la presentazione delle richieste di sovvenzioni e contributi al Comune è stabilito nei periodi:

- 1 Gennaio - 28 febbraio
- 1 maggio - 15 giugno
- 15 ottobre - 30 novembre

2. Le domande, vanno indirizzate al Sindaco e debbono essere debitamente sottoscritte dal rappresentante dell'ente, associazione, società o gruppo, esplicitando le finalità dell'intervento, la descrizione sommaria dell'iniziativa, del progetto o delle attività per le quali si richiede il sostegno economico e l'ammontare dello stesso.

3. Nella domanda vanno previste le seguenti dichiarazioni:

- a.** Denominazione, sede, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente, sua natura giuridica e finalità.
- b.** Dichiarazione di non appartenenza ad articolazione politico-amministrativa di alcun partito politico;
- c.** Presenza o meno di contributi di altri soggetti pubblici o privati indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo; nonché eventuali entrate previste a carico degli utenti.
- d.** Attestazione se il richiedente agisce o no in regime di impresa;
- e.** Dichiarazione dell'iscrizione o meno nell'albo dell'associazionismo comunale, con la data di iscrizione;
- f.** Dichiarazione dell'iscrizione o meno nell'albo dell'associazionismo regionale, con la data di iscrizione;
- g.** Indicazione della data o del periodo nel quale si svolgerà l'attività, il progetto, l'iniziativa;
- h.** Indicazione del nominativo della persona abilita alla riscossione, ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento.

4. Alla domanda vanno allegati:

- a.** Relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente;
- b.** Relazione illustrativa della attività o della iniziativa per la quale si richiede l'attivazione del sostegno finanziario;
- c.** Copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto dell'organismo richiedente, fatta eccezione per le associazioni e gli organismi di aggregazione sociale iscritti nell'albo dell'associazionismo comunale;
- d.** il piano finanziario della iniziativa con indicazione di massima delle varie voci di entrata e di spesa;

ARTICOLO 13 - Istruttoria delle domande

1. Le domande vanno istruite dal responsabile del Settore competente.

2. Le domande debitamente istruite sono trasmesse alla Giunta Comunale che decide in ordine ai soggetti ed alle iniziative escluse in quanto prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari ed effettua il riparto delle somme tra le iniziative ammesse con un unico atto deliberativo.

3. L'atto, corredato dai pareri previsti per legge fissa altresì le clausole cui è subordinata la

concessione della sovvenzione o contributo.

4. In ogni caso l'erogazione della sovvenzione o del contributo è subordinata alla produzione delle autorizzazioni amministrative necessarie per svolgere l'attività o l'iniziativa per cui è richiesta l'erogazione.

5. La sovvenzione o il contributo non potrà superare il 50% della spesa preventiva e dovrà essere comunque inferiore al presunto disavanzo per il quale si è chiesto l'intervento finanziario del Comune. La sovvenzione o il contributo sarà liquidato nell'entità stabilita nella deliberazione di concessione, previa dichiarazione attestante lo svolgimento dell'attività proposta (modalità di svolgimento, partecipazione, risultati conseguiti) e rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta. Nel caso di minori spese e/o maggiori entrate rispetto a quanto dichiarato in sede di previsione, il contributo potrà essere confermato o rideterminato dall'organo che lo ha assegnato, fermo restando i limiti di cui al comma 5.

6. La liquidazione avverrà nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della rendicontazione a cura del Responsabile del settore competente.

7. E' esclusa ogni forma di acollo da parte del Comune relativo al pagamento di utenze.

8. La concessione di sovvenzione o contributo non conferisce diritto, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

9. In caso di non accoglimento, la comunicazione viene effettuata con le motivazioni che lo hanno determinato.

ARTICOLO 14 - Decadenza dai benefici

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione o contributo i soggetti che:

- a.** non realizzano l'iniziativa o l'attività, o modificano sostanzialmente il programma presentato;
- b.** non presentano la documentazione richiesta nei termini previsti e senza motivazione.

2. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dalla Giunta comunale con proprio atto.

ARTICOLO 15 - Disposizioni per l'utilizzo di beni mobili del Comune

1. I soggetti di cui all'art.11 possono richiedere, per le finalità indicate dal regolamento, l'utilizzo temporaneo di beni mobili quali, a titolo esemplificativo:

- a.** Palchi, sedie, tavoli, amplificazioni, attrezzature sportive, ecc.;
- b.** Operazioni di facchinaggio e smontaggio.

2. Le richieste in ordine ai vantaggi di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi di competenza detentori dei beni richiesti.

3. La richiesta, sottoscritta dal rappresentante dell'associazione od organismo deve contenere la dichiarazione che il bene viene utilizzato per i fini di cui al presente regolamento.

4. In caso di concessione di beni di particolare valore economico va previsto un deposito cauzionale.

5. Le tariffe in ordine all'utilizzo dei beni di cui ai commi precedenti sono fissate annualmente dalla Giunta, su proposta del Responsabile dei servizi detentori degli stessi.

6. Le richieste sono evase in ordine di data di presentazione e compatibilmente con le esigenze dei servizi.

ARTICOLO 16 - Riduzione/esenzione delle tariffe per l'utilizzo di beni mobili

1. I soggetti di cui all'art.11 possono essere esonerati in misura parziale o totale dal pagamento della tariffa per l'utilizzo dei beni di cui all'art.15. Analogamente gli stessi soggetti possono essere esonerati, in misura parziale o totale, dal pagamento della tariffa per l'uso temporaneo di beni

immobili di proprietà comunale quali: sale, impianti sportivi, aree verdi e pubbliche ecc...., fermo restando l'utilizzo degli stessi per le finalità di cui al presente regolamento.

2. La richiesta di esenzione parziale o totale, debitamente sottoscritta, va inoltrata dal rappresentante dell'associazione od organismo, al Sindaco.

3. La riduzione e l'esenzione vengono cumulate con i contributi e le sovvenzioni finanziarie erogate nell'anno all'associazione od organismo e costituiscono ad ogni effetto beneficio economico da inserire nell'albo istituito ai sensi dell'art 22 della legge 30.12.1991 n° 412 e successive modifiche e integrazioni.(3)

4. Il beneficiario è tenuto a restituire il bene nei termini previsti dall'atto di concessione, nelle condizioni in cui è stato consegnato; anche in presenza di riduzione o esenzione, per beni di particolare valore può essere richiesto un deposito cauzionale.

ARTICOLO 17 - Concessione patrocinio

1. Il patrocinio è riconosciuto ad enti, associazioni, organismi e soggetti privati le cui iniziative rispondano ai criteri di cui all'art. 1 del presente regolamento. Il patrocinio è concesso formalmente dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale. La concessione del patrocinio non comporta benefici o vantaggi economici a favore della manifestazione organizzata. Sono escluse dal patrocinio iniziative che abbiano finalità di lucro.

2. La richiesta per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative di cui al comma 1, deve essere indirizzata al Sindaco e redatta su carta semplice. Nella domanda vanno indicati:

- la data di realizzazione dell'iniziativa;
- la tipologia dell'iniziativa;
- le modalità di realizzazione e pubblicizzazione della stessa

La domanda deve di norma pervenire al protocollo generale del Comune, almeno 30 giorni prima della realizzazione della manifestazione.

3. La concessione del patrocinio viene comunicata formalmente al richiedente a cura del Responsabile dell'ufficio Pubbliche relazioni. La stessa comporta da parte del richiedente, l'apposizione del logo del Comune di Latronico su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa.

TITOLO IV CONCESSIONE DI BENI PATRIMONIALI AD USO ASSOCIATIVO

ARTICOLO 18 - Individuazione dei beni

1. La Giunta individua annualmente, sulla base di un censimento delle disponibilità, i beni immobili da destinare ad associazioni ed organismi senza scopo di lucro operanti nei settori della società civile di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove la ricerca di "sedi comuni" per più associazioni, con lo scopo di:

- a.** Ottimizzare l'uso degli spazi disponibili sfruttando al meglio particolari caratteristiche strutturali degli immobili;
- b.** Favorire l'aggregazione di associazioni ed organismi aventi finalità condivise e la cui convivenza possa essere incentivo per la collaborazione.

3. Gli immobili destinati alle finalità di cui al comma 1 fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune e sono soggetti a tutela ai sensi del comma 2 dell'art. 823 del codice civile (4).

ARTICOLO 19 - Elenchi dei beni immobili disponibili

1. Il servizio preposto al patrimonio, redigono gli elenchi dei beni immobili per l'assegnazione.
2. Gli elenchi vengono pubblicizzati entro il mese di gennaio di ciascun anno presso l'Albo Pretorio del Comune, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, il sito web del Comune.
3. Per ciascun immobile sono riportati:
 - l'ubicazione
 - una descrizione sintetica
 - il canone di locazione determinato a valori di mercato

ARTICOLO 20 - Redazione delle domande

1. Le domande tendenti ad ottenere l'assegnazione di immobili sono presentate al servizio preposto al Patrimonio, entro due mesi dalla pubblicizzazione degli immobili disponibili.
2. Nella domanda possono essere indicati in ordine di preferenza, fino a due immobili tra quelli disponibili

ARTICOLO 21 - Istruttoria e assegnazione

1. La fase istruttoria è curata dal servizio preposto al Patrimonio in relazione alla competenza sugli immobili.
2. L'assegnazione è decisa dalla Giunta Comunale,
3. Le domande presentate da associazioni che, sulla base di un rapporto contrattuale in corso di validità, detengono immobili di cui l'Amministrazione ha la necessità di riottenere la disponibilità, verranno valutate con priorità rispetto alle altre domande pervenute. Una ulteriore priorità ai fini dell'assegnazione riguarda le richieste presentate da più Associazioni per l'ottenimento di una sede comune.
4. L'immobile assegnato nello stato di fatto, manutenzione e conservazione in cui si trova.
5. I consumi, le utenze e l'ordinaria manutenzione sono a carico dell'assegnatario.
6. A conclusione delle procedure di assegnazione, l'elenco degli immobili eventualmente non assegnati viene comunicato alle associazioni che hanno presentato domanda e sono rimaste escluse. Queste, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, possono chiederne l'assegnazione che viene decisa in base a quanto previsto ai commi precedenti.

ARTICOLO 22 - Durata della convenzione

1. La concessione del bene è disciplinata da apposita convenzione di durata non superiore a 4 anni e rinnovabile esclusivamente con atto espresso.
2. In caso di rinnovo della concessione il canone dovuto sarà aggiornato in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere a verifiche periodiche dell'utilizzo del bene e in caso di sopraggiunte necessità da parte dell'Ente annullare la concessione del bene.

ARTICOLO 23 - Interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale

1. Ai fini del migliore utilizzo del patrimonio immobiliare comunale e del sostegno alle attività delle associazioni e degli organismi senza scopo di lucro, possono essere concessi alle associazioni e organismi, che propongano progetti di attività di particolare rilevanza e utilità sociale, l'adattamento, la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di beni immobili tra quelli individuati all'articolo 19.

ARTICOLO 24 - Doveri dell'assegnatario

- 1.** L'assegnatario è tenuto a utilizzare il bene oggetto di concessione, con le modalità e secondo le finalità previste dalla convenzione ed a restituirlo al Comune alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta.
- 2.** La mancata corresponsione del canone pattuito nella convenzione, se protratta oltre 30 giorni dalla data prevista dalla convenzione per il pagamento, e oltre 60 giorni dalla richiesta scritta da parte del Comune, dà luogo alla decadenza "de jure" dalla concessione, salva e impregiudicata ogni altra azione promossa dall'Amministrazione Comunale per il recupero dei crediti.
- 3.** Costituisce altresì causa di decadenza, l'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle previste dall'atto di concessione, ovvero la fruizione, anche parziale, del bene stesso da parte di soggetto diverso dall'assegnatario.
- 4.** L'assegnatario presenta annualmente al Servizio Patrimonio una relazione sulle attività svolte, con particolare riguardo alla utilizzazione del bene assegnato. Il servizio suddetto può richiedere dati ed informazioni sulla utilizzazione del bene.
- 5.** Le occupazioni senza titolo formale di beni immobili accertate alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento debbono essere regolarizzate con le modalità di cui al titolo IV del presente regolamento, entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta formale del Comune.
- 6.** Per le finalità di cui sopra, l'ufficio patrimonio, effettuerà entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, un censimento dei beni concessi o detenuti senza titolo formale, dalle associazioni.

ARTICOLO 25 - Pubblicizzazione da parte dei soggetti beneficiari

- 1.** Gli Enti pubblici e privati, le associazioni, i comitati e tutti i soggetti che ricevono da parte del Comune contributi, sovvenzioni, ausili finanziari, vantaggi economici e concessione di immobili per lo svolgimento di attività o iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi di promozione delle attività ed iniziative suddette il concorso del Comune nella realizzazione delle stesse.

ARTICOLO 26 - Trattamento dati personali e Albo dei beneficiari

- 1.** I Responsabili dei Servizi sono responsabili del trattamento dei dati relativi ai soggetti richiedenti.
- 2.** presso il Servizio Finanziario è tenuto l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma della L. 241/90 e successive modificazioni e del DPR 118/2000, aggiornato annualmente.
- 3.** ciascun Responsabile di Servizio, sulla base delle determinazioni adottate per l'erogazione dei contributi, dovrà provvedere ad inviare periodicamente, su supporto informatico, al Servizio Finanziario, i dati relativi ai beneficiari dei contributi, sovvenzioni e benefici di natura economica, al fine di consentire l'aggiornamento dell'albo.

ARTICOLO 27 - Norme di carattere generale

- 1.** L'osservanza delle procedure, dei criteri, e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
- 2.** L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.
- 3.** Per i casi non specificatamente individuati si applicano le procedure previste al Titolo III del regolamento.
- 4.** L'Amministrazione comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia

conoscenza del presente regolamento da parte dei soggetti interessati.

ARTICOLO 28 - Norme transitorie

1. Il presente regolamento non si applica per l'erogazione di contributi concesse dal Comune in base a normative comunitarie, nazionali, regionali, per contributi con destinazione vincolata e per le forme di sostegno economico di natura assistenziale.
2. Non si applica altresì per l'erogazione di contributi ad Enti, consorzi e società ai quali partecipi l'Amministrazione comunale, i quali dovranno comunque far pervenire idonea richiesta, motivata e documentata.
3. E' inoltre esclusa l'applicazione del presente regolamento alle richieste di contributo avanzate dalle Istituzioni scolastiche per progetti e attività didattiche da realizzare in ambito scolastico e previsti nei Piani dell'Offerta Formativa.
4. Tutti i regolamenti di settore che disciplinano le materie oggetto del presente regolamento, qualora in contrasto con lo stesso debbono essere adeguati entro un anno dalla data di esecutività del presente regolamento.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge e ai regolamenti generali e di settore che disciplinano l'attività del Comune.
6. Tutti i contratti e le concessioni di beni immobili comunali, in atto all'entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza alle condizioni economiche in essi previste. Alla data di scadenza dei contratti o concessioni, l'immobile torna nella disponibilità dell'Amministrazione e la sua assegnazione verrà fatta con le modalità di cui al Titolo IV del presente regolamento.

ARTICOLO 29 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.

LEGENDA NOTE

(1) Art. 12 Legge 241/90

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

(2) Titolo 2° capo 2 dello Statuto

Art. 56 Associazioni

(3) Art. 22 Legge 412/91 22. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti,

ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. Gli albi sono aggiornati annualmente e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi e la Presidenza del Consiglio dei ministri ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità] (55).

(55) Articolo abrogato dall'art. 3, D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.

D.P.R. 7 aprile 2000 n.118 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n.59.

1. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.

(4) Articolo 823 comma 2 Codice Civile

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà (948-951) e del possesso (1168-1170) regolati dal presente Codice.